Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Lunedì, 30 gennaio 1933 - Anno XI** — **Numero 24**

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la III Mostra regionale d'arte in Ferrara.

Con decreto in data 31 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1933, registro n. 1 Finanze, foglio n. 95, il Sindacato fascista Emiliano-Romagnolo degli artisti è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Mostra regionale d'arte del Sindacato stesso che avrà luogo a Ferrara dal 4 giugno al 2 luglio 1933-XI.

(290)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1855.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1856.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi istituti medi d'istruzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1857.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1858.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1859.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, che concede l'esonero dalla imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1860.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo alla esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1861.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1862.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1863.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1864.

Agevolazioni alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare le industrie accessorie della pesca nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime;
Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ed il R. decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 114;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle ditte che abbiano fatto domanda ai sensi del R. decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 114, sono accordati, entro il limite di operazioni determinato dal suddetto provvedimento, e semprechè ricorrano le condizioni stabilite dal medesimo, diretti contributi, anzichè il concorso nel pagamento degli interessi per operazioni di credito. Tali contributi sono concessi per la durata di anni 8, nella misura del 2 % sull'importo del debito quale risulta alla data dell'assegnazione del contributo.
La spesa relativa farà carico al capitolo: « Concorso dello Stato, in misura del 2 %, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 19 gennaio 1931, n. 149, ecc. » del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33, e corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1865.

Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali e curaziali della diocesi di Concordia.

N. 1865. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene stabilito in tre il numero dei membri ef-

fettivi delle Fabbricerie delle sottoindicate Chiese parrocchiali e curaziali della diocesi di Concordia:

1. Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Marone, comune di Brugnera;
2. Chiesa curaziale di S. Lucia in S. Lucia, comune di Budoia;
3. Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Vigonovo, comune di Fontanafredda;
4. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Malnisio, comune di Montereale Cellina;
5. Chiesa curaziale di S. Biagio in Manazzons di Pinzano;
6. Chiesa curaziale di S. Antonio Abate in Mezzomonte, comune di Polcenigo;
7. Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Corva, comune di Azzano Decimo;
8. Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Grizzo, comune di Montereale Cellina;
9. Chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Cordovado.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1866.**
Annullamento dei contributi scolastici già consolidati a carico dei comuni di Chirignago, Favaro Veneto, Mestre e Zelarino a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

N. 1866. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sono annullati a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, i contributi di L. 5650,15, 7360,44, 41.415,08 e 5796,46, già consolidati a carico dei comuni di Chirignago, Favaro Veneto, Mestre e Zelarino a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1867.**
Annullamento dei contributi scolastici già consolidati a carico dei comuni di Monserrato, Pirri, Quartucciu e Selargius col R. decreto 31 marzo 1927, n. 938.

N. 1867. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° luglio 1928, i contributi consolidati a carico dei comuni di Monserrato, Pirri, Quartucciu e Selargius, della provincia di Cagliari, di cui al R. decreto 31 marzo 1927, n. 938.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1868.**
Annullamento dei contributi scolastici già consolidati a carico dei comuni di Monserrato, Pirri, Quartucciu e Selargius col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1442.

N. 1868. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati dal 1° luglio 1928 i contributi consolidati a carico dei comuni di Monserrato, Pirri, Quartucciu e Selargius, della provincia di Cagliari, di cui al R. decreto 1° luglio 1926, n. 1442.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 23 gennaio 1933, n. 8.
Istituzione della « Croce di anzianità di servizio » per la M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che costituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita per la M.V.S.N. una croce di anzianità di servizio unica per ufficiali e truppa.

Art. 2.

La decorazione della croce di anzianità per la M.V.S.N. consiste in una croce di bronzo a bracci di uguale lunghezza, ristretti alla loro base, con nei quattro angoli da essi formati un fascio littorio con l'ascia rivolta a destra di chi guarda. Al centro porta la scritta « M.V.S.N. » ed al retro « Dieci anni ». Verrà portata appesa ad un nastro di colore nero con piccoli bordi dai colori nazionali.
Essa sarà conforme al disegno annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Primo Ministro, proponente.

Art. 3.

La croce di anzianità è concessa agli appartenenti alla Milizia (ufficiali e truppa) che contano dieci anni di effettivo servizio nella Istituzione: intendendosi per effettivo servizio, per gli ufficiali, la posizione in s. p. e. o nei quadri, e per la truppa, l'appartenenza ad un reparto organicamente costituito.

Art. 4.

Il servizio prestato in qualità di camicia nera e d'ufficiale è cumulabile agli effetti della concessione della decorazione.

Art. 5.

Gli appartenenti alla Milizia, decorati della croce d'anzianità, che contano cinque anni di effettivo servizio presso un battaglione CC. NN. potranno apporre sul nastrino, previa autorizzazione, una fascetta formata da due pugnali inquadrati con la scritta « Battaglioni Cam. Nere » conforme al disegno allegato al presente decreto.

Art. 6.

Il Nostro Primo Ministro è autorizzato a dettare le norme complementari e di procedura per il conferimento della croce di anzianità di servizio.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1933-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 159. — MANCINI.

N.B. — I disegni annessi al decreto saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1933, n. **9**.
Provvedimenti in materia di tassa di scambio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente il testo di legge sulla tassa di scambio;
Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, determinante nuove aliquote in materia di tassa di scambio;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente il testo della legge del registro;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, riflettente provvedimenti in materia di tassa di scambio;
Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare alcuni provvedimenti in materia di tassa di scambio;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i prodotti, manufatti e confezioni sotto indicati di produzione nazionale compresi nella categoria XVI della vigente tariffa dei dazi doganali, la tassa di scambio è dovuta, una volta tanto, nella misura del 5 per cento e si applica all'atto della vendita a chiunque e comunque effettuata dei prodotti, manufatti e confezioni da parte dei fabbricanti in base al prezzo o valore di scambio:
Maglie e confezioni di maglieria;
Coperte non imbottite;
Sacchi;
Tappeti;
Biancheria da letto e da tavola ed asciugamani;
Scialli e scialletti, esclusi quelli di seta ricamati a mano;
Sciarpe;
Fazzoletti.

La tassa del 5 per cento si applica mediante rilascio obbligatorio di fattura in duplice esemplare, a norma dell'art. 4 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e si deve corrispondere a mezzo delle prescritte marche da bollo doppie, a norma degli articoli 44 e 45 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, quando l'importo della tassa, per ogni fattura, non ecceda L. 50.

Qualora l'importo della tassa, per ogni singola fattura, sia superiore a L. 50, la tassa si corrisponde a mezzo del servizio dei conti correnti postali, a norma degli articoli 46 e 52 della citata legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Per le vendite dei prodotti su indicati fatte direttamente dal fabbricante al consumatore restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6, penultimo comma, 9, 12 e 13 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206.

Nel caso di ditte che provvedono con tessuti acquistati presso fabbricanti alla produzione dei manufatti e confezioni di cui sopra si applicano le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206.

In questo senso, limitatamente alle confezioni ed ai manufatti sopra indicati, restano abrogate le disposizioni di cui all'art. 10, 1° comma, ed all'art. 14 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206.

Per la tassa di scambio del 5 per cento corrisposta, a norma delle disposizioni di cui sopra, dai fabbricanti dei manufatti e confezioni su indicati, compete il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206.

Art. 2.

La tassa di scambio del 5 per cento per le vendite e forniture dei manufatti e delle confezioni, di cui al precedente articolo 1, nonchè dei prodotti e manufatti tessili indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, è dovuta anche nel caso di vendite e forniture fatte dai fabbricanti nei confronti dello Stato.

Qualora le vendite e forniture dei manufatti e confezioni di cui sopra vengano effettuate, a mezzo di contratti soggetti a registrazione, la tassa proporzionale di registro è dovuta, in ogni caso, nella misura del 5 per cento.

Restano escluse dall'obbligo del pagamento della tassa di scambio del 5 per cento le vendite e forniture allo Stato dei manufatti e delle confezioni di cui al precedente 1° comma, le quali alla data di attuazione delle presenti norme risultino già aggiudicate od in corso di aggiudicazione.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, si applicano solo alle materie greggie e semilavorati destinati alla fabbricazione dei prodotti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206.

Art. 4.

L'art. 19 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, è sostituito come segue:

« L'argento greggio in lingotti, in pani, in verghe, in polvere, in rottami, in lamine, in fili e battuto in fogli come pure i prodotti e lavori fatti esclusivamente d'argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente provenienti dall'estero, sono soggetti alla tassa di scambio, una volta tanto, nella misura di L. 8 per cento, da riscuotersi dalle Dogane, all'atto dell'importazione, a norma degli articoli 29 e 30 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

L'argento greggio in lingotti, in pani, in verghe, in polvere ed in rottami, di produzione nazionale, è del pari soggetto alla tassa di scambio nella misura di L. 8 per cento da corrispondersi, una volta tanto, dal produttore, all'atto della vendita, nei modi di cui all'art. 4 della legge sulla tassa di scambio su richiamata.

Ove il produttore nazionale provveda direttamente alla trasformazione dell'argento greggio di sua produzione in lamine, in fili, e in fogli od alla fabbricazione di prodotti e lavori, fatti esclusivamente d'argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente, la tassa di scambio nella misura dell'8 per cento è dovuta, una volta tanto, nei modi normali, nel momento in cui il produttore effettua la vendita dei detti semilavorati, prodotti e lavori.

La tassa di scambio di cui sopra è comprensiva della tassa di scambio che sarebbe dovuta per gli scambi dell'argento greggio, dell'argento in lamine, in fili e battuto in fogli, e dei prodotti e lavori fatti esclusivamente d'argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente, successivi alla importazione ed alla produzione.

Con provvedimento del Ministro per le finanze saranno determinati i prodotti e lavori nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente ai fini delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Ogni altro prodotto e lavoro con parti o guarnizioni d'argento è soggetto, sia per gli scambi interni che per quelli d'importazione, alla tassa di scambio in base alla aliquota normale del 2,50 per cento.

La tassa dell'8 per cento si applica come segue:

Scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire . . . . L. 1,60

Scambi superiori a L. 100 e non a L. 1000: per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire . . » 4 —

Scambi superiori a L. 1000: per ogni cento lire o frazione di cento lire . . . . » 8 —

Le fatture, note, conti e quietanze relativi agli scambi nel Regno dei prodotti sopra indicati successivi alla importazione ed alla prima vendita effettuata dal produttore nazionale, sono soggetti, in quanto vengano emessi, alla tassa di bollo ordinaria stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 5.

La tassa di registro, di cui agli articoli 3, lettera *a*), 52 e 81, lettera *d*), della tariffa, allegato *A*, parte I, alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è stabilita nella misura di L. 8 per cento, per gli atti di compravendita o di somministrazione fra commercianti ed industriali e per gli atti di conferimento in società aventi per oggetto:

a) argento greggio, argento in lamine, fili e fogli e lavori fatti esclusivamente d'argento, o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente, da importarsi dall'estero;

b) argento greggio, argento in lamine, fili e fogli di produzione nazionale; lavori fatti esclusivamente d'argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente, fabbricati dal produttore nazionale d'argento, quando trattisi di argento greggio e semilavorato e di lavori in argento che non abbiano formato ancora oggetto di scambio nel Regno.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° febbraio 1933.

Rimangono senza effetto le disposizioni in materia di tassa di scambio contrarie al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 168. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca Ansaldo e Levi di Genova per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che fa obbligo alle aziende di credito di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Visto l'art. 19 del decreto stesso;

Decreta:

Alla Società in nome collettivo « Banca Ansaldo e Levi » con sede in Genova, in liquidazione, è inflitta la pena pecuniaria di L. 1000 (mille) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

L'Intendenza di finanza di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(227)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933
Revoca dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Boccaleone Carlo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 9 febbraio 1928, n. 933, col quale il sig. Boccaleone Carlo di Emanuele venne nominato rappresentante del sig. Zuccarini Eugenio, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto, in data 6 dicembre 1932-XI, col quale il predetto Boccaleone ha rinunciato al mandato conferitogli dall'agente di cambio di cui sopra;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Boccaleone Carlo a rappresentante del sig. Zuccarini Eugenio, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(236)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Paoncelli Giuseppe.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3438 in data 11 luglio 1930-VIII, col quale il sig. Paoncelli Giuseppe, venne nominato rappresentante del sig. Pizzi Riccardo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 26 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Paoncelli come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Pizzi è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Decreta:

Il sig. Paoncelli Giuseppe è confermato rappresentante del sig. Pizzi Riccardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(225)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Ripamonti Fulvio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 24 dicembre 1926, n. 7178, col quale il sig. Ripamonti Fulvio venne nominato rappresentante del sig. Aymar Luigi, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Ripamonti come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Aymar è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta:

Il sig. Ripamonti Fulvio è confermato rappresentante del sig. Aymar Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(226)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1933.
Sostituzione di un deputato supplente della Borsa merci di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 26 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento generale approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento della Borsa merci di Napoli approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1925-III;

Veduti il decreto Ministeriale 4 gennaio 1933-XI, col quale il comm. Giacomo Nimmo è stato nominato membro supplente della Deputazione della Borsa merci di Napoli e la lettera 13 gennaio a. c. di S. E. il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli, con la quale, in sostituzione del predetto comm. Nimmo Giuseppe, dimissionario, si propone la nomina del cav. Francesco Fratta;

Decreta:

Per tutto l'anno 1933-XI, il cav. Francesco Fratta è nominato deputato supplente della Borsa merci di Napoli, in sostituzione del comm. Giacomo Nimmo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(237)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1933.
Dichiarazione di pubblico interesse del concentramento di Aziende elettriche.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, e il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1431;

Vista l'istanza presentata dalle Società: « Centrale » per il finanziamento di imprese elettriche, « Ligure-Toscana di elettricità », « Elettrica del Valdarno » ed « Elettrica litoranea toscana », le quali espongono un progetto di concentramento di aziende da effettuarsi mediante apporti di attività e operazioni di fusione;

Ritenuto che il progetto risponde a necessità di pubblico interesse e che per rendere possibile la sua più sollecita esecuzione conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del codice di commercio;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarato di pubblico interesse il progetto di concentramento di aziende industriali da eseguirsi mediante apporto di attività da parte della « Società ligure toscana di elettricità » di Livorno alla « Società elettrica litoranea toscana » di Livorno e mediante fusione per incorporazione della « Società ligure toscana di elettricità » nella « Società elettrica del Valdarno », rendendosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione, a quelle relative agli apporti di attività e alle altre che per l'attuazione della concentrazione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni di fusione e di riduzione di capitale ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato l'annunzio delle deliberazioni stesse e del-

l'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, nei giornali: « Il Popolo d'Italia » di Milano e « La Nazione » di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(291)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1933.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia ad istituire una filiale in Campagnola Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Reggio Emilia, assuntrice della liquidazione della Cassa rurale di Campagnola Emilia, è autorizzata ad istituire in quest'ultimo Comune una propria filiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(238)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2149-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Michele fu Mattia, nato a Trieste il 13 settembre 1866 e residente a Trieste il 13 novembre 1866 e residente a Trieste, Padriciano n. 57, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Orsola Grgic nata Gergich fu Giacomo nata il 23 settembre 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8030)

N. 11419-2150-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Michele di Michele, nato a Trieste il 28 settembre 1885 e residente a Trieste, Basovizza, 76, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Grgic nata Iancovich fu Lorenzo nata il 22 ottobre 1896, moglie;
2. Edoardo di Michele, nato il 14 marzo 1920, figlio;
3. Maria di Michele, nata il 25 marzo 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8031)

N. 11419-2157-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Lorenzo di Giuseppe, nato a Trieste il 20 luglio 1884 e residente a Trieste, Padriciano n. 36, è restituito, nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna Grgic nata Grgic di Andrea, nata il 15 maggio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del

citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8038)

N. 11419-2158-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Lorenzo di Giuseppe, nato a Trieste il 30 luglio 1882 e residente a Trieste, Basovizza n. 256, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Grgic nata Zerjav di Andrea, nata il 19 settembre 1882, moglie;
2. Edoardo di Lorenzo, nato il 23 marzo 1908, figlio;
3. Michele di Lorenzo, nato il 29 settembre 1909, figlio;
4. Giuseppe di Lorenzo, nato il 12 aprile 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8039)

N. 11419-2129-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bizjak Carlo fu Francesco, nato a Trieste il 14 aprile 1904 e residente a Trieste, via dell'Ospitale n. 4, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8047)

N. 11419-2130-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bizjak Cristina fu Francesco, nata a Trieste l'8 maggio 1908 e residente a Trieste, via dell'Ospitale n. 4, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8048)

N. 11419-2131-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bizjak Francesco fu Tommaso, nato a Cossana il 25 agosto 1861 e residente a Trieste, Guardiella n. 109, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Marianna Bizjak nata Runtich di Giacomo, nata il 25 maggio 1864, moglie;
2. Giustina di Francesco, nata il 25 agosto 1899, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 22 settembre 1902, figlio;
4. Carlo di Francesco, nato il 6 settembre 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8049)

N. 11419-3415.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferruccio Ziegher fu Gustavo, nato a Trieste il 19 luglio 1904 e residente a Trieste, via Farneto n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la

riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zerini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferruccio Ziegher è ridotto in « Zerini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giordano fu Gustavo, nato il 26 agosto 1910, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7958)

N. 11419-3414.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Lidia Ziegher fu Gustavo, nata a Trieste il 28 agosto 1909 e residente a Trieste, via Farneto n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zerini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lidia Ziegher è ridotto in « Zerini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7959)

N. 11419-3411.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Ziegher fu Gustavo, nato a Trieste il 6 maggio 1908 e residente a Trieste, via Farneto n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zerini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Ziegher è ridotto in « Zerini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7960)

N. 11419-4090.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luciano Hervato di Giovanni, nato a Pirano il 16 marzo 1897 e residente a Trieste, villa Opicina, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerviatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luciano Hervato è ridotto in « Cerviatti ».

Uguale restituzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Malalan in Hervato di Vincenzo, nata il 13 gennaio 1904, moglie;
2. Eligio di Luciano, nato il 10 maggio 1924, figlio;
3. Cesare di Luciano, nato il 16 giugno 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7961)

N. 11419-22965.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Kante fu Giovanni ved. Cibiz, nata a Samatorce il 28 giugno 1883 e residente a Trieste, Contovello n. 135, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Cante-Cibi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Kante ved. Cibiz sono ridotti in « Cante-Cibi ».

Il cognome « Cibi » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mario fu Carlo, nato il 7 febbraio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7962)

N. 11419-4105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Biagio Luksich fu Biagio, nato a Pisino il 23 febbraio 1884 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biagio Luksich è ridotto in « Lussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Rimanic in Luksich fu Giuseppe, nata il 2 maggio 1884, moglie;
2. Maria di Biagio, nata il 5 giugno 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7963)

N. 11419-23712.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Marsich fu Antonio, nato a Capodistria il 24 marzo 1900 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 136, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marsich è ridotto in « Marsini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Bacci in Marsich di Antonio, nata l'8 febbraio 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7964)

N. 11419-1722.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Giuseppina Michelic fu Giorgio, nata a Trieste il 15 marzo 1868 e residente a Trieste, via S. Marco n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Giuseppina Michelic è ridotto in « Micheli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7965)

N. 11419-1106.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Milkovic fu Rocco, nato a Basovizza il 30 dicembre 1873 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 17, e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Migliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Milkovic è ridotto in « Migliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Besek in Milkovic del fu Francesco, nata il 1° gennaio 1885, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 10 febbraio 1909, figlia;
3. Palmira di Antonio, nata il 30 settembre 1911, figlia;
4. Anna di Antonio, nata il 30 settembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7966)

N. 11419-2253.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Luigia Travan fu Tommaso ved. Pajalic, nata a Gradisca d'Isonzo il 18 novembre 1891 e residente a Trieste, via Calvola n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Palliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente; quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Travan vedova Pajalic è ridotto in « Palliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Virgilio fu Matteo, nato il 1° novembre 1911, figlio;
2. Elena fu Matteo, nata il 4 marzo 1913, figlia;
3. Giovanna fu Matteo, nata il 26 agosto 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7969)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

(R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 5).

SEZIONE SMOBILIZZI INDUSTRIALI.

Il Consiglio di amministrazione della Sezione nella riunione del 28 gennaio 1933-XI ha preso la seguente deliberazione:

Il Consiglio di amministrazione,

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, in virtù del quale la Sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale è succeduta al soppresso Istituto di liquidazioni;

Ritenuta la necessità di esplicitamente confermare i mandati conferiti dal soppresso Istituto di liquidazioni:

ai direttori delle sedi e succursali della Banca d'Italia per la rappresentanza institoria riguardo agli affari e atti concernenti recuperi di crediti e di altre attività spettanti alle varie gestioni affidate al detto Istituto,

alla Società anonima « Credito Italiano » per i pagamenti dovuti alla Banca italiana di sconto e le esazioni ad essa spettanti,

alla Società Ansaldo S. A. per l'espletamento delle operazioni inerenti al servizio delle obbligazioni emesse dalla Società anonima italiana Gio. Ansaldo e Co.,

ai legali incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto di liquidazioni;

Ritenuta la necessità inoltre di conferire le deleghe di firma per gli atti, i contratti e la corrispondenza, che non intenda firmare il presidente;

Delibera:

1.

Presi gli opportuni accordi con il Governatore della Banca d'Italia, subordinati a che il mandato di cui infra non importi alcuna responsabilità nè diretta nè indiretta per l'ente Banca d'Italia, è confermato a tutti i singoli direttori, pro tempore, delle sedi e delle succursali della Banca d'Italia, il mandato institorio loro conferito dal soppresso Istituto di liquidazioni con deliberazione 22 gennaio 1927, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 gennaio 1927, n. 23. Per l'effetto essi singoli direttori continueranno ad essere investiti del mandato suddetto, che eserciteranno nel nome e nell'interesse della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, tenendo separate le singole gestioni della Sezione stessa, per tutti indistintamente gli affari e gli atti concernenti recuperi di crediti o di altre attività di ogni gestione.

Il mandato è confermato nell'esclusivo interesse della Sezione proponente e sarà esercitato alla dipendenza di essa.

Nella corrispondenza e negli atti contrattuali, giudiziali e stragiudiziali, ciascun mandatario sottoscriverà e si costituirà quale: « Rappresentante dell'Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali - in... ...» (con la indicazione della città nella quale risiede) specificando la gestione per la quale agisce in ogni singolo atto.

Rispetto ai terzi (siano persone fisiche o giuridiche, Enti di diritto privato o di diritto pubblico, Uffici e Casse statali o locali, Amministrazioni del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, Conservatorie delle ipoteche, ecc.) il mandato dovrà reputarsi generale, illimitato e comprensivo di tutti gli atti, tanto se necessari, quanto se opportuni, per l'esercizio di una piena ed ineccepibile rappresentanza della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, per gli affari più sopra enunciati e determinati.

2.

È confermato alla Società anonima Credito Italiano con sede in Genova, il mandato alla medesima conferito dal soppresso Istituto di liquidazioni, concernente alcune determinate funzioni — già di competenza del detto Istituto ed oggi della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale — riguardo alla liquidazione della Banca italiana di sconto e da ultimo rinnovato con effetto fino al 31 dicembre 1933, con deliberazione del detto soppresso Istituto in data 2 dicembre 1932-XI, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 dicembre 1932-XI, n. 301. Per l'effetto il Credito Italiano continuerà ad essere investito del mandato suddetto, che eserciterà nel nome e nell'interesse della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, e conseguentemente, il Credito Italiano:

a) ha facoltà di eseguire pagamenti per somme dovute alla Banca italiana di sconto in liquidazione in esecuzione e nei limiti del concordato, e di esigere i crediti della Banca italiana di sconto in liquidazione, che non importano rinuncia a parte dei crediti stessi, rilasciandone quietanza; ha facoltà altresì, di eseguire in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, nonchè delle determinazioni della Presidenza della Sezione medesima, ogni altro pagamento e ogni altra riscossione per somme comunque dovute alla Banca italiana di sconto in liquidazione e a questa ultima spettanti;

b) ha facoltà di concedere dilazioni per rinnovi alla scadenza dei crediti cambiari di pertinenza della Banca italiana di sconto in liquidazione, in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Sezione smobilizzi industriali e delle determinazioni della sua Presidenza, nonchè di procedere a tutti gli atti conservativi ed esecutivi per la tutela del patrimonio della Banca italiana di sconto in liquidazione;

c) ha facoltà di provvedere ai regolamenti cambiari con gli altri Istituti riscontatari del portafoglio della Banca italiana di sconto in liquidazione;

d) ha facoltà di transigere su crediti e debiti della Banca italiana di sconto in liquidazione, nei limiti di volta in volta determinati dalla Sezione smobilizzi industriali;

e) ha facoltà di provvedere alla rappresentanza e difesa legale della Banca italiana di sconto in liquidazione, nei giudizi in corso, nei quali questa sia comunque interessata e in qualsiasi grado di giurisdizione, restando confermati i mandati da essa a questo fine conferiti.

In tutti gli atti, contratti e corrispondenza dipendenti dalla esecuzione del mandato il Credito Italiano firmerà: « per procura dell'Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali - (Gestione Banca italiana di sconto in liquidazione) ».

3.

È confermato alla Società Ansaldo S. A il mandato alla medesima conferito dal soppresso Istituto di liquidazioni (gestione Gio. Ansaldo e Co.), come da deliberazione del 19 giugno 1929, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 giugno 1929, n. 547, di provvedere allo espletamento di tutte le operazioni inerenti al servizio delle obbligazioni della Società an. Gio. Ansaldo e Co. e per l'effetto la Società Ansaldo S. A. rimane investita dell'incarico di compiere nel nome e nell'interesse della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, tutte le operazioni di tramutamento e conversione delle obbligazioni emesse dalla Società an. italiana Gio. Ansaldo e Co. con sede in Genova, come per le altre operazioni consentite dalla legge e che fossero richieste dai portatori delle obbligazioni stesse nonchè di procedere agli annunzi e ai verbali notarili riferentisi alle estrazioni delle obbligazioni in base ai piani di ammortamento, e all'abbruciamento di esse obbligazioni a pagamento avvenuto.

Per l'espletamento di tale mandato, si intendono confermate all'Ansaldo S. A. tutte le facoltà necessarie per l'esatto adempimento di tutte le operazioni di cui al precedente articolo, restando a carico di essa mandataria tutte le eventuali responsabilità, nelle quali si incorresse nelle operazioni stesse, dovendo essere la Sezione smobilizzi industriali pienamente rilevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il mandato dovrà intendersi completamente gratuito e senza diritto ad alcun rimborso di spese, avendo la Società an. italiana Gio. Ansaldo e Co., già sistemato tale pratica nei riguardi della mandataria.

Restano a carico della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale tutte le spese relative alla cancellazione delle ipoteche a garanzia delle obbligazioni che gravano sugli immobili ceduti dalla Società an. italiana Gio. Ansaldo e Co., tanto all'Ansaldo S. A., quanto all'Ansaldo Cogne (ora Società an. nazionale Cogne), spese che, in base agli atti costitutivi delle dette Società, debbono essere di spettanza della conferente Società an. italiana Gio. Ansaldo e Co.

In tutte le operazioni suddette la Società Ansaldo S. A. è autorizzata a firmare nel seguente modo:

p. Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali - Gestione Società an. italiana Gio. Ansaldo e Co. in liquidazione (Servizio obbligazioni Gio. Ansaldo).

Ansaldo S. A.

F.to . . . . . . F.to . . . . . .

4.

Sono confermati tutti i mandati generali o speciali conferiti dall'Istituto di liquidazioni ad avvocati o procuratori per rappresentarlo o difenderlo avanti a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale e a qualsiasi grado di giurisdizione ed anche in sede arbitrale, sia in veste di attore o di convenuto, sia di appellante o di appellato, sia di ricorrente o di contro ricorrente o resistente e in ogni altra condizione o veste processuale.

I detti avvocati e procuratori continueranno pertanto ad esercitare i rispettivi mandati nel nome e nell'interesse della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale in qualsiasi causa in corso di giudizio.

5.

Per assicurare il funzionamento della Sezione smobilizzi industriali fino a quando non sarà provveduto all'ordinamento degli uffici relativi, restano confermati temporaneamente con le attribuzioni loro spettanti al giorno della soppressione del cessato Istituto di liquidazioni, i funzionari e gli impiegati già appartenenti all'Istituto medesimo.

Per la Sezione smobilizzi industriali firmeranno congiuntamente due a due fra di loro i signori: comm. rag. Alfredo Baccani, cav. uff. dott. Michele Carini e il signor Daniele Camin.

La firma di detti signori sarà preceduta:

Per la gestione Banca italiana di sconto in liquidazione, dalla dicitura seguente:

Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali - Gestione Banca italiana di sconto, in liquidazione.

Per la gestione Società finanziaria per l'industria ed il commercio, dalla dicitura:

Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali - Gestione Società finanziaria per l'industria ed il commercio.

Per la gestione Società anonima Gio. Ansaldo e C. in liquidazione, dalla dicitura:

Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali - Gestione Società anonima Gio. Ansaldo e C. in liquidazione.

(301)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica « Alli-Punta delle Castella ».

Con decreto Ministeriale 19 gennaio 1933-XI, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato le modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Alli-Punta delle Castella deliberate dall'assemblea dei proprietari nell'adunanza 30 novembre 1930.

(241)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Alto Santerno.

Con decreto Ministeriale 19 gennaio 1933-XI, n. 224, è stata approvata la modifica apportata all'art. 7 dello statuto del Consorzio di trasformazione fondiaria del bacino dell'Alto Santerno deliberata dall'assemblea degli interessati nell'adunanza del 12 dicembre 1932.

(242)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1 *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** (ELENCO n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	405187	120 —	Dalla Palma Sisto-Luigi di *Valeriano*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Enego (Vicenza).	Dalla Palma Sisto-Luigi di *Valerio*, minore ecc. come contro.
»	405188	120 —	Dalla Palma Luigi di *Valeriano*, minore ecc. come la precedente.	Dalla Palma Luigi di *Valerio*, minore ecc. come contro.
3,50 %	722663	105 —	Scapoli *Gino* fu Eugenio, dom. a Verona ipotecata.	Scapoli *Giovanni* fu Eugenio, dom. a Verona ipotecata.
Cons. 5 %	169206	175 —	Di Fabio *Luigia* di Vincenzo, moglie di Brunamonti Pietro fu Pasquale, dom. a Loreto Aprutino (Teramo), vincolata	Di Fabio *Francesca* di Vincenzo, moglie ecc. come contro.
»	70664	240 —	Trainini Paolina fu *Giovanni*, minore sotto la tutela dell'ava Varca *Angela*, ved. di Braghero Pietro, dom. a Brescia.	Trainini Paolina fu *Giovanni Battista o Battista Giovanni*, minore sotto la tutela dell'Ava Varca *Angela-Maria*, ved. di Braghero Pietro, dom. a Brescia.
»	173039	189 —	Trainini Paolina fu Giovanni Battista, minore sotto la tutela di Varca *Angela* fu Giovanni, ved. di Braghero *Giovanni*, dom. a Bovezzo (Brescia).	Trainini Paolina fu Giovanni Battista *o Battista-Giovanni*, minore sotto la tutela di Varca *Angela-Maria* fu Giovanni, ved. di Braghero *Pietro*, dom. a Bovezzo (Brescia).
»	209324	220 —	Trainini Paolina fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Varca *Angela*, ved. Braghero, domiciliata a Bovezzo (Brescia).	Trainini Paolina fu *Giovanni-Battista o Battista-Giovanni*, minore sotto la tutela di Varca *Angela-Maria*, ved. Braghero, dom. come contro.
»	261681	125 —	Trainini Paolina fu Giovanni Battista, minore sotto la tutela di *Varca Angela* fu Angelo, ved. *Broghero*, dom. a Bovezzo (Brescia).	Trainini Paolina fu Giovanni Battista *o Battista-Giovanni*, minore sotto la tutela di *Varca Angela-Maria* fu Giovanni, ved. *Braghero*, dom. a Bovazzo (Brescia).
»	6539	50 —	Trainini Paolina fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Braghero *Maria* ved. di Trainini Giovanni Battista, dom. a Brescia.	Trainini Paolina fu Giovanni Battista *o Battista-Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Braghero *Rosa*, ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	20279	250 —	Trainini Paolina fu Giov. Battista, minore sotto la p. p. della madre Braghero *Maria* fu Pietro, ved. di Trainini Giovanni Battista, dom. a Brescia.	Trainini Paolina fu Giovanni Battista *o Battista-Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Braghero *Rosa* ved. di Trainini Giovanni Battista, dom. a Brescia.
3,50 % »	710542 710543	35 — 35 —	Fiocchi *Gina* / Fiocchi *Geronimo* } di Cesare minori sotto la p. p. del padre, dom. a Merate (Como).	Fiocchi *Luigia* / Fiocchi *Gerolamo* } di Cesare minori ecc. come contro.
»	737895	150,50	Giordano Gemma fu Osvaldo, nubile, dom. a Genova; con usuf. a Cappellino *Eugenia* fu Gaetano, ved. di Giordano Osvaldo, dom. a Genova.	Intestata come contro; con usuf. a Cappellino *Maria-Teresa-Eugenia* fu Gaetano, ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	236385	287 —	Valfrè di Bonzo *Andrea*, Ferdinando, Leopoldo, Teodoro, Adolfo, Filippo, Enrichetta, moglie di Efisio Manno, Ernesta moglie di Micand Raoul; Malvina moglie di Agostino Biglione di Viarigi, Onorina mogle di Amedeo Asinari di San Marzano fratelli e sorelle del fu Giacinto, Tornielli Bellini Erminia moglie di Gustavo Ferrero d'Ormea, Albertina moglie di Vincenzo Ricci, Livia moglie di Alfonso Ghislieri, sorelle del fu Teodoro tutti eredi indivisi del marchese Evaristo del Carretto, di Torre Bormida, dom. a Torino. Con usuf. vital. a *Cristina* Faà di Bruno fu Antonino ved. di detto Evaristo Del Carretto di Torre Bormida, dom. in Orta Novarese (Novara).	Valfrè di Bonzo *Giovanni-Andrea* ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a *Luisa-Cristina*, ecc. come contro.
»	778905	1494 —	Eredità Beneficiata di Valfrè di Bonzo Ferdinando fu Giacinto amministrata da Valfrè di Bonzo Raoul Giacinto fu Giovanni Andrea, dom. a Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(216)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.